



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 72 del reg.</b> <b>Data 30/12/2016</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZ. CIVILE N.2596/2016 PUBBLICATA IL 13/10/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 15
In carica	n. 20	Assenti	n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leopardi, Sterrantino e Corvaia.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 14 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina I Sez.Civile n.2596/16 pubblicata il 13/10/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto ~~14~~ dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina I Sez.Civile n.2596/16 pubblicata il 13/10/2016".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina I Sez.Civile n.2596/16 pubblicata il 13/10/2016".

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

#### DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



# Comune di Taormina

Provincia di Messina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° del registro</b>	<b>Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Messina I Sez. Civile n. 2596/2016 pubbl il 13/10/2016.</b>
<b>Data</b>	

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

#### PREMESSO :

- Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Casablanca Agatino presentava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Sindaco di Taormina n.2 del 04/01/2012, notificata a mezzo posta in data 09/01/2012, con la quale gli era stato intimato il pagamento di €. 5.164,00, per asserita violazione dell'art. 316 ter c.p., per aver dichiarato di essere esente dalle prestazioni di pronto soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Taormina;
- Il Comune di Taormina e l'ASP 5, sebbene ritualmente convenuti, non si costituivano in giudizio;
- Il Tribunale di Messina con sentenza n. 2596/2016 del 13/10/2016 depositata il 14/10/2016, notificata a mezzo pec il 19/10/2016, ha accolto il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2/2012 del 04/01/2012, annullandola, ha condannato il Comune di Taormina e ASP 5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti in solido, alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Casablanca Agatino che si liquidano in complessivi €. 904,00 oltre IVA e CPA come per legge;

#### CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: “ nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria”, avendo la delibera consiliare lo scopo di “ riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese” – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

#### RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare

complessivo è pari ad €. 1.276,35, a titolo di spese di giudizio, in favore del sig. Casablanca Agatino, con diritto di rivalsa per il 50% sull'ASP 5 coobbligata in solido; così suddiviso:

onorario	€.	811,00
spese forf. 15%	€.	121,65
cpa 4%	€.	37,31
iva 22%	€	213,39
spese	€.	93,00
totale	€.	1.276,35

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### PROPONE

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 1.276,35 in favore del sig. Casablanca Agatino, scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2596/2016 del 13/10/2016 depositata il 14/10/2016, notificata a mezzo pec il 19/10/2016;
2. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 1.276,35 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
3. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
4. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
5. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina,

28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento  
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso  
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE 01  
PROGRAMMA 0111  
MACROAGGREGATO 1.10  
PRENT. 20/17

**Oggetto:** Fw: Notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994 - [ALE] 24  
**Da:** "protocollo@comune.taormina.me.it" <protocollo@comune.taormina.me.it>  
**Inviato:** 19/10/2016 17.42.36  
"ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it"  
**A:** <ufficio.contenzioso@comune.taormina.me.it>; "sindaco@comune.taormina.it"  
<sindaco@comune.taormina.it>; "r.curcuruto@comune.taormina.it"  
<r.curcuruto@comune.taormina.it>  
**Allegati:** Relata [SIGNED].pdf; 7660051 - 70.pdf

INVIO DOCUMENTO CON PROT. N° 269 REG. EMERG. DEL 19/10/2016

----- Messaggio inoltrato -----

Da: [brianniavv@pec.pololegale.com](mailto:brianniavv@pec.pololegale.com)  
A: [protocollogenerale@pec.asp.messina.it](mailto:protocollogenerale@pec.asp.messina.it); [protocollo@pec.comune.taormina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.taormina.me.it)  
Inviato: 18/10/2016 16.16.13  
Oggetto: Notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994 - [ALE] 24

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 14309  
20161020)

Il messaggio  stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

[www.eset.com](http://www.eset.com)



# Tribunale di Messina

N. 2596/2016 R. Sent

1° sez. civile

## VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 13.... del mese Ottobre..... dell'anno 2016....

all'udienza tenuta dal G.I. dott. Mauro Mirena, viene chiamata la causa civile

iscritta al n. 9000070/2012 R.G.

E' comparso, per la parte attrice, l'avv. Giuseppe Tindaro Zappalà per delega dell'Avv. Filippo Bianchi, nell'interesse del sig. Correale Apollino, il quale insiste in tutto quanto esposto, dedotto ed chiesto in senso e nelle note conclusive depositate telematicamente e chiede che il Sig. Giudice dichiari la nullità dell'ordinamento - infrazione in pagante, anche in virtù del "principio di non contestazione" oltre la mancata costituzione in giudizio del Comune di Teormine e dell'A.S.P. 5, il tutto con la condanna dei restanti alle spese di lite, discenti ovoidali e oneri.

Il Ch. u.

promuove sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

ff. Giulio





N. 2596/2016 R. S.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA  
I SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirena, all'udienza del 13.10.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, iscritta al n° 90000070/12 R.G.

TRA

CASABLANCA AGATINO rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Brianni, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;  
- OPPONENTE -

E

COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica e funzione in Taormina (Me), C.so Umberto I, n.219;

ASP 5, in persona del rappresentate legale pro tempore, c/o Ospedale S. Vincenzo, Taormina (Me)

-OPPOSTI -

Avente ad oggetto: opposizione avverso ad ordinanza di ingiunzione amministrativa.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, il Sig. Casablanca Agatino presentava opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione del Sindaco di Taormina, n. 2 del 04.01.2012, notificata a mezzo posta in data 09.01.2012, con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 5.164,00, per asserita violazione dell'art. 316 ter c.p., per aver dichiarato di essere esente dalle prestazioni di pronto soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Taormina.

Avverso al provvedimento impugnato, il ricorrente prospettava quali motivi di doglianza: la violazione dell'art. 316 ter c.p.; l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la mancata prova della sussistenza dell'elemento oggettivo; la carenza di motivazione.

Il Comune di Taormina e l'Asp 5, sebbene ritualmente convenuti, non si costituivano.

Senza necessità di istruttoria, la parte precisava le conclusioni e, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI

Il ricorso è da ritenersi fondato e va accolto per le seguenti ragioni.

Preliminarmente va confermata la contumacia del Comune di Taormina e di Asp 5 non ritualmente costituitisi in giudizio e, conseguentemente, quanto asserito dall'odierno ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, è privo di contestazione alcuna da parte degli Enti convenuti.

Sul punto è opportuno ricordare che nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell'Ente amministrativo, che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.

Invero, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della Pubblica Amministrazione.

Nel susseguente rapporto processuale che si instaura, le parti di attore e convenuto sono, pertanto, formalmente invertite, gravando esclusivamente sull'amministrazione (parte attrice in senso sostanziale) l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa di credito.

Ciò detto, si osserva come, in conformità con quanto asserito dalla Corte di Cassazione, l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una



sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, sollevato nell'odierno giudizio dal ricorrente, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959). A ciò si aggiunga che, "L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio" (Cassazione civile, sez. II, 27/01/2012, n. 1230).

Nella fattispecie che occupa, mentre la convenuta ha emesso l'ordinanza n. 2 del 04.01.2012, intimando il pagamento di € 5.164,00, per asserita violazione dell'art. 483 c.p., "poiché in data 17.1.2008 dichiarava di essere esente dalle prestazioni di pronto soccorso" facendo riferimento ad un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Messina n. 1076/2011, senza allegarlo alla stessa, il ricorrente ha contestato la sussistenza del fatto in sé, riferendo di non ricordare nemmeno le ragioni per cui sarebbe condotto presso lo stesso.

Sul punto, tuttavia, la p.a. che ne era onerata, non allegando all'ordinanza il suddetto atto e non costituendosi nemmeno in giudizio, ha ommesso di dimostrare le ragioni effettive sottese all'ingiunzione irrogata.

Ciò, per altro, impedisce lo stesso esame del motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 316 ter c.p. secondo il cui dettato "*quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 € si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 € a 25.822 €.* Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".


Restano assorbite le ulteriori lagnanze.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e di esse vanno gravati in solido i convenuti, in applicazione del DM n. 55/14, e tenuto conto della non particolare difficoltà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirena, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 2/2011 del 04.01.2012, annullandola;
- condanna il Comune di Taormina e Asp 5, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali nei confronti di Casablanca Agatino che si liquidano in complessivi € 904,00, di cui € 93,00 per esborsi, oltre ad iva e cassa se dovuti, come per legge. Messina, 13.10.2016



Il Giudice  
dott. Mauro Mirena





## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Filippo Brianni - C.F. BRNFPP74A07F205S iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, quale difensore della parte CASABLANCA AGATINO -

### NOTIFICO

l'allegato atto/i:

1) Originale informatico - sentenza tribunale di Messina - 7660051 - 70.pdf

### A

- ASP N° 5 MESSINA all'indirizzo di posta elettronica 'protocollogenerale@pec.asp.messina.it' estratto dal seguente pubblico elenco: IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni),  
- COMUNE DI TAORMINA all'indirizzo di posta elettronica 'protocollo@pec.comune.taormina.me.it' estratto dal seguente pubblico elenco: IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

### DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento Tribunale di Messina, sezione Prima, ruolo 90000070/2012.

18/10/2016

Firmato digitalmente da  
Avv. Filippo Brianni

### Dettaglio impronte dei file allegati:

Nome file: 7660051 - 70.pdf

Dimensione: 265027 bytes Riferimento temporale UTC: 18/10/2016 09:45:53 Impronta

MD5: f0aeaad2d57df2bbd5df1a98f4593af8

Impronta SHA256:

fc8447b0a87dd80629f105c17a23a6ff961b625271a07b3ceda539dec2d84a27



brianni  
filippo  
2016.10.18  
16:12



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Sterrantino Rosaria*

IL PRESIDENTE

*Sig. Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Carrubba Rossana*

---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

